

## **Statuto dell'Associazione Culturale "SENTIRE ALTRIMENTI"**

### **TITOLO 1**

#### **Natura Scopi e Finalità**

##### **Art. 1 - Costituzione**

È costituita l'associazione culturale denominata "SENTIRE ALTRIMENTI", ai sensi degli artt. 36 e seg. del Codice civile.

##### **Art. 2 - Scopi dell'Associazione**

1. L'associazione è libera e apolitica, senza fini di lucro. Durante la vita dell'associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale.
2. Essa, conseguito il riconoscimento ai fini culturali, ha per finalità la promozione, la diffusione e lo sviluppo, in Italia e all'estero, della cultura, dell'arte e dello sport in ogni forma come strumenti necessari a costruire un'esistenza più dignitosa e libera che permetta alle persone di accrescere il senso critico, la consapevolezza ed il benessere psico-fisico e che quindi di conseguenza giovi al miglioramento della comunità intera. Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l'associazione potrà, tra l'altro:
  - svolgere l'attività di gestione, conduzione, manutenzione ordinaria degli impianti ed attrezzature sia sportive che non abilitate alla pratica delle suddette discipline;
  - istituire periodici incontri di studio e/o confronto per i vari indirizzi sopra indicati;
  - organizzare manifestazioni, corsi e seminari a contenuto didattico divulgativo destinati sia ai propri associati che non;
  - nella propria sede, sussistendone i presupposti. l'associazione potrà svolgere attività ricreativa in favore dei propri soci, ivi compresa se del caso, la gestione di un posto di ristoro;
  - svolgere le attività didattiche per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento in ogni ambito culturale e per le discipline sopra indicate;
  - stipulare accordi con altre associazioni e/o terzi in genere;
  - richiedere tutti i contributi e sussidi, erogati a qualsiasi titolo, a proprio favore e previsti per la promozione, lo svolgimento, la diffusione e lo sviluppo delle varie attività;
  - organizzare spettacoli di qualsiasi carattere, anche sportivo, ovvero raccolte di fondi occasionali al fine di reperire risorse finanziarie finalizzate solo ed esclusivamente al raggiungimento dell'oggetto sociale;
  - accettare, in via meramente strumentale e non principale, sponsorizzazioni e liberalità di terzi;
  - partecipare a qualsiasi attività promosse dalle federazioni e/o dagli Enti preposti in genere;
  - organizzare e partecipare con i propri associati a tornei, stage, centri di formazione, corsi sportivi e non sportivi ed in genere ad ogni ritrovo con scopi culturali;
  - potrà dare la sua collaborazione e adesione ad altri enti, società ed associazioni, nonché organismi vari per lo sviluppo di iniziative che si inquadrino nei suoi fini istituzionali;
  - organizzare e promuovere attività riguardanti: la musica, il cinema, il teatro e lo spettacolo in genere, l'architettura e le arti figurative, la moda, lo sport, l'educazione civica e sociale e la protezione ambientale. Desideriamo inoltre istituire workshop, festival, corsi o convegni a tematiche sociali di varia natura;
  - sostenere programmi di riqualificazione urbana e sviluppo sostenibile dei territori rurali, tramite la realizzazione e l'adeguamento di attrezzature in grado di promuovere l'economia, l'ambiente e il profilo sociale di un'area;
  - promuovere nuovi modelli di business avviando delle sperimentazioni su scala territoriale al fine di vincere le nuove grandi sfide sociali, demografiche ed ambientali che la modernità ci propone, mantenendo sempre un occhio di riguardo al rispetto delle tradizioni. Un'economia

rigenerativa, che prende vita in un laboratorio mobile e nomade di scambio di talenti, inteso come “parco giochi delle idee”, dove tutti gli attori urbani e rurali possono interagire ed integrarsi al meglio.

3. L’associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall’uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, dall’elettività delle cariche associative; si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti e non può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento dell’associazione stessa o qualificare e specializzare le sue attività.

4. L’associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive di legge o a qualsivoglia altra Federazione, Associazione o Ente di Promozione cui intende affiliarsi; si impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti della dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità dei predetti enti dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti l’attività svolta.

5. Costituiscono quindi parte integrante del presente statuto le norme degli statuti e dei regolamenti degli enti di promozione e/o federali nella parte relativa all’organizzazione o alla gestione delle società affiliate.

6. L’associazione si impegna a garantire il diritto di voto dei propri soci e tecnici nell’ambito delle assemblee di settore.

### **Art.3 — Durata**

La durata dell’associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell’assemblea straordinaria degli associati.

## **TITOLO II**

### **SOCI**

#### **Art. 4 - Ammissione dei soci**

1. Possono far parte dell’associazione, in qualità di soci solo le persone fisiche che partecipano alle attività sociali sia ricreative che sportive svolte dall’associazione e che siano dotati di una irrepreensibile condotta civica, morale e civile. Per irrepreensibile condotta deve intendersi a titolo esemplificativo e non esaustivo una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine in ogni rapporto, con l’obbligo di astenersi da ogni forma di illecito e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio di chiunque. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.
2. Quanti desiderassero divenire soci dell’Associazione devono presentare apposita domanda redatta per iscritto al Consiglio Direttivo. Per i soci di età inferiore ad anni 18 la domanda deve essere controfirmata dai genitori o da chi ne fa le veci. Colui che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell’associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell’associato minorenni.
3. Le domande di iscrizione sono esaminate, ed eventualmente accolte, dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei membri in carica. Il Consiglio Direttivo può respingere le domande senza essere tenuto a rendere note le ragioni. Tutti i soci sono obbligati a versare la “quota associativa” che non può essere trasferita a terzi, rimborsata o rivalutata.

#### **Art. 5 - Requisiti dei soci**

1. Tutti i soci maggiorenni godono, al momento dell’ammissione, del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali nonché nell’elettorato attivo e passivo. Tale diritto verrà automaticamente acquisito dal socio minorenni alla prima assemblea utili svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.
2. Al socio maggiorenne e altresì riconosciuto il diritto a ricoprire cariche sociali all’interno dell’associazione nel rispetto tassativo dei requisiti di cui al comma del successivo art.

#### **Art. 6 - Perdita della qualifica di socio**

1. La qualifica di socio può venir meno per i seguenti motivi:

- a) dimissioni volontarie da comunicare per iscritto al Consiglio Direttivo nella persona del Presidente;
  - b) per morosità protrattasi per oltre due mesi dalla scadenza del versamento richiesto della quota associativa;
  - c) per radiazione: qualora il comportamento le attività del socio siano in palese contrasto con i principi o le finalità del presente Statuto. Tale decisione è eventualmente assunta per delibera del Consiglio Direttivo presa a maggioranza dei membri in carica.
2. Il provvedimento di radiazione di cui alla precedente lettera c), assunto dal consiglio direttivo deve essere ratificato dall'assemblea ordinaria. Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio ad una disamina degli addebiti. Il provvedimento di radiazione rimane sospeso fino alla data di svolgimento dell'assemblea. L'associato radiato non può più essere ammesso.
3. Il socio recedente, decaduto, radiato non ha diritto alla restituzione delle quote versate.

### **TITOLO III**

#### **ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE**

##### **Art. 7 - Organi dell'Associazione**

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Presidente;
- il Consiglio Direttivo.

##### **Art. 8 — Assemblea dei soci**

1. L'Assemblea dei soci è il massimo organo deliberativo dell'associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.
2. La convocazione dell'assemblea ordinaria potrà essere richiesta al Consiglio direttivo da almeno un terzo degli associati in regola con il pagamento delle quote associative all'atto della richiesta che propongano l'ordine del giorno. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del Consiglio Direttivo. L'assemblea straordinaria può essere convocata anche dal Consiglio Direttivo a maggioranza.
3. L'assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'associazione o, comunque, in un luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.

##### **Art. 9 — Diritti di partecipazione**

1. Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie i soli soci in regola con il versamento della quota annua e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione. Avranno diritto di voto solo gli associati maggiorenni. Il Consiglio Direttivo delibera l'elenco degli associati aventi diritto al voto. Contro tale decisione è ammesso appello all'assemblea da presentarsi prima dello svolgimento della stessa.
2. Ogni socio potrà rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di 3 (tre) associati.

##### **Art.10 — Compiti dell'assemblea**

1. La convocazione dell'assemblea ordinarla avverrà minimo otto giorni prima mediante affissione di avviso nella sede dell'associazione o pubblicazione sul sito web o sulla pagina Facebook ufficiale, e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax, telegramma o social chat ufficiali. Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo, e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.
2. L'assemblea deve essere convocata, a cura del Consiglio direttivo, almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario e per l'esame del bilancio preventivo.

3. Spetta all'assemblea deliberare sugli indizi e sulle direttive generali dell'associazione nonché in merito all'approvazione dei regolamenti sociali, per la nomina degli organi direttivi e su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti della stessa che non rientrino nella competenza dell'assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame.
4. Le assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio direttivo, in caso di sua assenza o impedimento, da una delle persone legittimamente intervenute all'assemblea e designata a maggioranza dei presenti. L'assemblea nomina un segretario e, se necessario, due scrutatori. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'Assemblea sia redatto da un notaio. Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.
5. Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal Segretario e, se nominati, dai due scrutatori. Copia dello stesso deve essere messa a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio direttivo a garantirne la massima diffusione.

#### **Art. 11 — Validità assembleare**

1. L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto ad un voto.
2. L'assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione e validamente costituita quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il favorevole della maggioranza dei presenti.
3. Trascorsa un'ora dalla prima convocazione tanto l'assemblea ordinaria che l'assemblea straordinaria saranno validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto dei presenti.
4. Tanto l'assemblea ordinaria che quella straordinaria sono considerate valide se in difetto di convocazione e presente l'intera compagine sociale e nessuno si oppone.

#### **Art. 12 - Assemblea straordinaria**

1. L'assemblea straordinaria deve essere convocata dal Consiglio direttivo con le stesse modalità previste per l'assemblea ordinaria ma con un preavviso di almeno 15 giorni.
2. L'assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie:
  - approvazione e modifica dello Statuto sociale;
  - scioglimento dell'associazione e modalità di liquidazione.

#### **Art. 13 — Consiglio direttivo**

1. Il Consiglio direttivo è composto da un numero di membri che viene stabilito dall'assemblea fino ad un massimo di undici eletti dall'assemblea e nel proprio ambito nomina il presidente, vicepresidente, il segretario con funzioni di tesoriere. Tutti gli incarichi sociali si intendono a titolo gratuito. Il Consiglio direttivo rimane in carica quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza. In caso di parità prevarrà il voto del Presidente.
2. Possono ricoprire cariche sociali i soli soci, regolarmente iscritti in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni, non si trovino in uno dei casi di incompatibilità previsti dalla legge o dalle norme e dai regolamenti.
3. In ogni caso è fatto divieto ai Consiglieri di ricoprire la medesima carica in altre società o associazioni nell'ambito dello stesso settore di appartenenza.
4. Il Consiglio direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
5. In caso di parità il voto del Presidente è determinante.
6. Le deliberazioni del consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione

di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio direttivo atte a garantirne la massima diffusione.

**Art. 14 — Dimissioni**

1. Nel caso che, per qualsiasi ragione, durane il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri, i rimanenti provvederanno alla convocazione dell'assemblea dei soci per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.
2. Il Consiglio direttivo dovrà considerarsi sciolto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti, al verificarsi di tale evento dovrà essere convocata immediatamente e senza ritardo l'assemblea per la nomina del nuovo consiglio direttivo. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente alle questioni urgenti e all'ordinaria amministrazione le funzioni saranno svolte dal consiglio decaduto

**Art. 15 — Convocazioni direttivo**

1. Il Consiglio direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno due consiglieri, senza formalità.

**Art. 16 — Compiti del Consiglio direttivo**

Sono compiti del Consiglio direttivo:

1. deliberare sulle domande di ammissione dei soci;
2. redigere il bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all'assemblea;
3. fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta l'anno e convocare l'assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario o venga chiesto dai soci;
4. redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati;
5. adottare i provvedimenti di radiazione verso i soci qualora si dovessero rendere necessari;
6. attuare le finalità previste dallo statuto e l'attuazione delle decisioni dell'assemblea dei soci.

**Art. 17 — Il Presidente**

Il Presidente, per delega del Consiglio direttivo dirige l'associazione e ne è il legale rappresentante in ogni evenienza.

**Art. 18 — Il Vicepresidente**

Il Vicepresidente sostituisce il presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.

**Art. 19 — Il Segretario**

Il Segretario dà esecuzione alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e come tesoriere cura l'amministrazione dell'associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio direttivo.

**TITOLO IV**

**PATRIMONIO E RISORSE**

**Art. 20 - Entrate dell'Associazione**

Le entrate dell'Associazione sono rappresentate dai proventi delle “quote associative”, determinate annualmente dal consiglio direttivo e da “somme aggiuntive” quali contributi di enti e associazioni, lasciti e donazioni e proventi derivanti dalle attività organizzate dall'associazione;

**Art. 21 - Divieto di distribuzione degli avanzi di gestione**

L'eventuale avanzo di gestione non sarà mai oggetto di distribuzione, direttamente o indirettamente, tra i soci, a qualsiasi categoria essi appartengano e dovrà essere destinato esclusivamente alle finalità e/o di pubblica utilità che il Consiglio Direttivo riterrà più opportune, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

## **TITOLO V**

### **DISPOSIZIONI FINALI**

#### **Art. 22 - Sede dell'Associazione**

SENTIRE ALTRIMENTI Associazione Culturale, ha sede in Albugnano (AT). È facoltà del Consiglio direttivo stabilire e/o trasferire la sede all'interno dello stesso comune e invece facoltà esclusiva dell'Assemblea Straordinaria trasferirne con apposita delibera l'ubicazione in altro comune.

#### **Art. 23 - Durata dell'Associazione**

La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta con delibera dell'assemblea straordinaria dei soci.

#### **Art. 24 - Esercizio sociale**

L'inizio e la chiusura di ogni esercizio economico-finanziario sono fissati rispettivamente al 1° gennaio e al 31 dicembre di ogni anno.

#### **Art. 25 - Libri sociali**

Per il buon funzionamento dell'associazione sono istituiti e posti in essere, oltre agli eventuali libri e registri obbligatori previsti dalle norme di legge e fiscali, i seguenti libri associativi:

1. libro degli associati;
2. libro dei verbali del Consiglio Direttivo;
3. libro dei verbali dell'Assemblea dei Soci;
4. libro di Cassa.

Tali libri saranno tenuti costantemente aggiornati dal Segretario.

#### **Art.26 — Il rendiconto**

1. Il Consiglio direttivo redige il bilancio dell'associazione, sia preventivo che consuntivo da sottoporre all'approvazione assembleare. Il bilancio consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economico-finanziaria dell'associazione.
2. Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria della associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.
3. Insieme alla convocazione dell'assemblea ordinaria che riporta all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio, deve essere messo a disposizione di tutti gli associati copia del bilancio stesso.

#### **Art. 27 — Sezioni**

L'assemblea, nella sessione ordinaria, potrà costituire delle sezioni nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.

#### **Art. 28 - Scioglimento e liquidazione**

1. Lo scioglimento dell'associazione deve essere deliberato dall'assemblea dei soci, convocata in seduta straordinaria, e validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 dei soci con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 3/4 dei soci esprimenti il solo voto personale con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell'assemblea straordinaria da parte di soci avente per oggetto lo scioglimento delle associazioni deve essere presentata da almeno 3/4 dei soci con diritto di voto con esclusione delle deleghe.
2. L'assemblea, all'atto di scioglimento dell'associazione, delibererà, in merito alla destinazione del patrimonio dell'associazione.
3. La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra associazione che persegue finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

#### **Art. 29 - Clausola arbitrale**

Le vertenze, eventualmente nascenti dallo svolgimento dei rapporti associativi che riguardino diritti non sottratti dalla legge alla libera disponibilità delle parti, saranno demandate all'esclusiva competenza della OMCC.